

**Sentenza del 11/11/2009 n. 538 - Comm. Trib. Prov. Taranto Sentenza del 11/11/2009 n. 538 - Comm. Trib. Prov. Taranto**

**Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Controllo formale della dichiarazione - Art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73 - Cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione di irregolarità - Illegittimità - Sussiste.

**Massima:**

Allesito del controllo della dichiarazione del contribuente deve emettersi la prevista comunicazione di irregolarità, omessa la quale non può procedersi ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600/73 e 54 bis del d.p.r. n. 633/72.

**Testo:**

**Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- OCCHINEGRO ..... RICCARDO ..... Presidente
- MARTURANO ..... CATALDO ..... Relatore
- DUGGENTO ..... MICHELE ..... Giudice
- 
- 
- 
- 

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 604/08

UDIENZA DEL

21/09/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

538

PRONUNCIATA IL:

21 SET 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 NOV 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe PERILLI

- sul ricorso n° 604/08  
depositato il 26/02/2008

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106200700088087-80 ADDIZ. IRPEF  
2004  
SANZ/INT.  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:  
CARRIERI ANTONIA  
VIA MADONNA PICCOLA COOP AZZUR 74015 MARTINA FRANCA TA

difeso da:  
MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:  
GATTO DR. ANNA MARIA  
V.LE MAGNA GRECIA 420-B 74100 TARANTO TA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra Carrieri Antonia, per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 106 2007 0008808780000 - IRPEF, ADD.LI IRPEF, Sanzioni e interessi - Anno 2004 - notificatagli il 13.12.2007.

La ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con la contestuale dichiarazione, in via principale, di nullità dell'atto impugnato.

Il 10.04.2008, l'Ag. Ent. Uff. TA 2, costituendosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni come da ricevuta n.s. 2997/08.

Il 23.07.2008, la Conc. Equitalia Pragma S.p.A., costituendosi in giudizio, ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 5446/08.

Il 16.06.2009, la Sig. Carrieri Antonia ha depositato Memorie illustrative come da ricevuta N.S. 4843/09.

Il 16.06.2009, la Sig.ra Carrieri Antonia ha depositato (cfr ricevuta N.S. 4845/09) istanza di trattazione del processo dopo la sospensione con ordinanza 256/09 deposita il 05.06.2009.

All'udienza del 21.09.2009, si sono presentati la Rag. Lucia Caputo per delega della ricorrente, il dott. Messinese per l'ufficio e la dott.ssa Gatto per l'Equitalia, i quali si sono riportati alle rispettive tesi chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, sentito il relatore, si riserva la decisione.

## FATTO e DIRITTO

La cartella di pagamento impugnata contiene l'iscrizione a ruolo degli importi scaturenti dalla liquidazione automatica - ex artt.36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/7, della dichiarazione mod. Unico/2005 presentata per l'anno 2004.

La ripresa a tassazione per il recupero delle somme ha comportato sanzioni ed interessi.

La ricorrente ha eccepito:

1. Omessa notifica della comunicazione di irregolarità - esiti del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72;
2. Violazione dell'art.36 bis DPR 600;
3. Violazione relativa alla fase di riscossione;
4. Nullità dell'iscrizione a ruolo per vizi propri;
6. Violazione dello statuto del contribuente;
7. Nullità della notifica;
8. Ulteriore illegittimità della cartella di pagamento;
9. Illegittimità per erroneità manifesta dell'iscrizione a ruolo de qua: merito;
10. Erronea iscrizione a ruolo degli interessi

L'Ufficio così controdeduce alle articolate argomentazioni difensive:

- a) sono state iscritte a ruolo somme dovute a seguito dell'omesso pagamento di acconti e dadi a debito dichiarati dalla stessa contribuente per cui l'esito della liquidazione automatica non ha evidenziato irregolarità della dichiarazione originaria per cui non sussiste l'obbligo della comunicazione preventiva come da rt. 6, comma 5 della legge 212/2000; l'art. 13 del D.Lgs 241/97 - con effetto dal 01.01.1999 - ha in tal senso sostituito gli art. 36 e 54 citati da ricorrente;
- b) per le sanzioni, l'art. 17, comma 3 del D.lgs 472/97 sancisce la non necessarietà della preventiva comunicazione quando la liquidazione è sempre effettuata secondo quegli articoli;
- c) la doglianza della mancata notifica degli atti prodromici è infondata in quanto per gli art. i 36 e 54 è solo previsto l'invio della comunicazione;
- d) la cartella non deve riportare la data di notifica della preventiva comunicazione perché - secondo gli articoli più volte citati - per quest'ultima, in quanto tale, non è prevista;

- e) in merito all'asserita decadenza del termine fissato dagli art. i richiamati, esso è ordinatorio e non perentorio ( cfr l. art. 28, comma 1 L. 449/97), e la sua decadenza deve essere espressamente prevista per cui quello fissato ha efficacia meramente esortativa;
- f) il ruolo è stato formato nel rispetto dell'art. 12 del DPR 602/73 e la cartella contiene tutti gli elementi ex art. 25 DPR ;
- g) la mancata indicazione del responsabile del procedimento non è causa di nullità in quanto secondo l'ord. N. 117 del 2000 dai dati contenuto nello stesso documento è possibile individuare con certezza l'Autorità emittente.

L'Equitalia Pragma S.p.A. si sofferma, nelle controdeduzioni, in modo più diffuso sui punti di contestazione del ricorrente rafforzando quanto sostenuto dall'ufficio ed arricchendo quelle relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento con sentenze di merito di segno opposto alla domanda di nullità eccepita dalla contribuente.

Il Collegio ritiene di rappresentare, proprio su quest'ultima questione, perché sia chiaro il convincimento raggiunto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le apprezzabili e condivisibili motivazioni rese nella sentenza n. 63 del 04.05.2009 della CTR BARI:

“Ad una prima lettura la sentenza della Corte Costituzionale sembra interpretabile nel senso che la L. 31/08 a far data dall'1.06.2008 commina di nullità le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione: ergo tutte le cartelle di pagamento emesse in data antecedente sono valide.

Tale esegesi ad un esame più approfondito non regge; infatti dalla sentenza della C.C. n. 58/09 emergono due principi:

- a) il primo secondo cui la nullità, in quanto sanzione di ordine pubblico, deve essere espressamente comminata dal legislatore;
- b) il secondo principio, in forza del quale le cartelle di pagamento riguardanti il periodo precedente a quello sanzionato per legge di nullità, non possono essere affette della stessa nullità in assenza di una comminatoria espressa (tale statuizione sub specie iuris è conforme alle regole giurisprudenziali di merito e di legittimità). Da quest'ultimo principio, tuttavia, non può legittimamente argomentarsi che l'assenza di previsione legislativa che sanziona di nullità gli atti in questione comporti sul piano interpretativo la legittimità degli atti medesimi.

Su questo punto occorre rammentare che le forme d'invalidità, nell'ordinamento giuridico amministrativo sono riconducibili a due tipologie:

- a) la nullità, di carattere assoluto, non sanabile, non soggetta a prescrizione e rilevabile d'ufficio dal giudice;
- b) l'annullamento - costituente una sanzione meno grave - che attiene ad un vizio di legittimità dell'atto amministrativo e può portare alla caducazione dell'atto impugnato.

Ed allora, secondo i principi generali le cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi privi di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento, non si sottraggono alle censure di annullamento; tali principi, che nella specie devono trovare applicazione, sono conformi e coerenti con i contenuti sia dell'ordinanza della C.C. del 9.11.2007 n. 377 (che ha ritenuto viziato il procedimento riguardante le cartelle di pagamento prive di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento) sia della recente sentenza n. 58/2009, avanti esaminata, che, nel ritenere non applicabile al periodo precedente all'1.06.2008 la sanzione di nullità delle cartelle di pagamento, in quanto prive di sottoscrizione, non ha escluso la sanzione meno grave dell'annullamento delle cartelle medesime; entrambe le decisioni della C.C. (ord. n. 377/2007 e sent. 58/09), quindi, lungi dal costituire una contrapposizione di contenuto, rivelano al loro interno una coerenza logico-interpretativa derivante da uno ius superveniens (L. 31/08) che innova il regime d'invalidità degli atti comminandone la nullità, a fronte della disciplina previgente che considera i medesimi atti, affetti da una invalidità meno grave (vizio di legittimità) sfociante nell'annullamento (in tal senso argomenta sul punto la Corte nell'ultimo capoverso che precede il dispositivo della sentenza esaminata).

Peraltro il sistema delle garanzie apprestato in via generale dalla L. 27.07.2000 n. 212 (statuto del contribuente) ed in particolare, per quello che ci occupa, dall'art 7, c. 2, della medesima legge secondo cui "le cartelle di pagamento devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento" recupera l'esigenza di protezione degli interessi del contribuente e, quindi, la invalidità delle cartelle di pagamento prive di sottoscrizione.

Se si ragionasse diversamente significherebbe attribuire al contribuente una garanzia di protezione senza contenuto: il che configge con l'"in sé" della garanzia stessa che ha valore di tutela effettiva e sostanziale.

Pertanto non può che, conclusivamente ammettersi :1. le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima dell'1.08.2008 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili; 2. quelle, invece, successive all'1.08.2008 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione (nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie. ”

Il potere del Giudice adito, però, non può non coordinarsi con il principio della domanda, *fissato dagli art.1 99 e 112 c.p.c. (applicabile anche al processo tributario)*, che comporta la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Una diversa ragione di nullità non può essere rilevata di ufficio perché deve essere eccepita ab origine dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione.

La pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su vizi tardivamente richiesti perché, altrimenti, riguarderebbe una nuova domanda.

In Forza di queste motivazioni la domanda di nullità della cartella non può essere accolta.

Meritevoli di accoglimento sono, invece, le contestazioni relative alla “mera comunicazione informale” la quale aveva la funzione di rendere edotto la contribuente dell'esito della liquidazione della dichiarazione in quanto le doveva consentire di regolarizzare la sua posizione fiscale, giustificare il suo comportamento e godere conseguentemente della riduzione delle sanzioni.

La cartella di pagamento si riferisce, come ricorda l'Ufficio con le sue controdeduzioni, prot.17483/09/04/2008, ad IRAP, IVA, IRPEF, Contributi INPS a percentuale 2004 e canone abbonamento TV, per cui non si doveva procedere secondo l'art. 36 bis e 54 bis , ma seguire la metodologia connessa all'attività interpretativa della dichiarazione.


La Commissione per quanto sopra conferma il suo orientamento(cfr, ex pluribus, sentenza 55/31.01.2008, rel. estens. Duggento) accogliendo il ricorso e compensando le spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 21.09.2009

Il Relatore estens.



Il Presidente

